

cliente della imminente segnalazione, sia del *periculum in mora*, ritenuto non sufficientemente comprovato dalla controparte.

All'udienza del 19.10.2018, le parti discutevano oralmente la causa ed il Collegio si riserva per la decisione.

Il reclamo deve trovare accoglimento per i motivi che seguono.

In via generale, rileva il Collegio che il correntista ha diritto di ricevere dalla propria banca gli avvisi della imminente segnalazione qualora quest'ultima intenda segnalarlo presso una centrale rischi. Ed invero, l'art. 125, comma 3 d.lgs. n. 385/1993, prevede che *"i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informazione è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"*, mentre l'art. 4, comma 7 del Codice di deontologia di buona condotta per i sistemi informativi, statuisce che *"al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie"*. In particolare, l'informativa obbligatoria non può che essere intesa come preventiva, tanto è vero che la disposizione chiarisce che essa non possa essere configurata quale richiesta di consenso, essendo piuttosto finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria obbligazione.

Di talché, qualora il finanziatore omettesse di inviare la suddetta documentazione o non dovesse rispettare il termine di preavviso fissato in 15 giorni, la segnalazione sarebbe, per ciò solo, illegittima ed andrebbe di conseguenza cancellata.

Applicando detti principi al caso di specie e prescindendo dal valore probatorio da riconoscersi alla schermata prodotta dalla banca diretta a provare l'effettiva consegna al destinatario della missiva contenente il preavviso, deve comunque rilevarsi che, come specificato dal reclamante a verbale di udienza - non sussistendo preclusioni in tal senso trattandosi di procedimento deformalizzato di natura cautelare - la data di ricezione della missiva risulta successiva alla prima segnalazione effettuata dalla [REDACTED]. Ed invero, in particolare, dalla visura estratta dalla Crif si evince che la prima segnalazione è avvenuta nel mese di novembre 2016 mentre, dallo stesso report prodotto nella prima fase dalla odierna reclamata, la missiva di preavviso risulta consegnata solo il giorno 30.11.2016 e, dunque, in data successiva alla segnalazione. E' dunque documentalmente provato - in assenza peraltro di qualsivoglia contestazione sul punto da parte della reclamata - che la segnalazione di cui si discute ha preceduto e non seguito la prescritta comunicazione con la conseguenza che il debitore non è stato posto nelle condizioni di regolarizzare i pagamenti ed evitare l'ingresso del proprio nominativo nel circuito dei soggetti economicamente non affidabili. Il che rende per ciò solo illegittima la segnalazione con conseguente ricorrenza nel caso di specie del fumus.

Venendo alla valutazione del *periculum*, rileva il Collegio che la sussistenza di detto presupposto è certamente ricavabile da indici presuntivi allegati dallo stesso reclamante il quale ha dedotto e documentalmente provato di essere titolare di partita IVA e di essere intestatario di una ditta individuale, come risulta dal documento estratto dal sito dell'Agenzia delle Entrate allegato al fascicolo di parte della prima fase. Ed invero, se lo scopo tipico della segnalazione è quello di rendere edotte le banche sulla identità

dei soggetti inaffidabili, sarà inevitabile che il soggetto, una volta che la segnalazione è avvenuta, non potrà più accedere al credito con conseguente pregiudizio che assume il carattere della irreparabilità nel caso di necessità di accedere ai finanziamenti per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale (cfr sul punto ordinanza Tribunale di Belluno del 20.02.2018 e Tribunale di Napoli del 01.12.2017).

Deve pertanto concludersi per la sussistenza nel caso specifico anche del periculum non potendosi escludere detto presupposto per il semplice decorso del tempo dal momento in cui la segnalazione è stata effettuata perché il danno può ragionevolmente verificarsi in un momento successivo al compimento della segnalazione illegittima, quando il soggetto segnalato si dovesse trovare in concreto nella necessità di dover nuovamente ricorrere al mercato del credito, come è effettivamente avvenuto nel caso che qui interessa alla luce del diniego opposto dalla finanziaria "~~XXXXXXXXXX~~" rilasciato in data 16.02.2018.

La sussistenza di entrambi i presupposti impone l'accoglimento del reclamo con riforma dell'ordinanza impugnata e conseguente ordine di cancellazione del nominativo del reclamante dalla centrale CRIF.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. (scaglione indeterminabile, bassa complessità, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate, ad esclusione, sia per il primo che per il presente giudizio, della fase istruttoria non essendo stata svolta la relativa attività).

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, sul reclamo proposto da ~~XXXXXXXXXX~~ contro ~~XXXXXXXXXX~~ S.P.A. ed iscritto al N.R.G. 4224/2018, così provvede:

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza n. 2208/2018 emessa in data 30.05.2018 dall'intestato Tribunale in composizione monocratica, ordina ad ~~XXXXXXXXXX~~ di provvedere alla immediata cancellazione del nominativo del reclamante ~~XXXXXXXXXX~~ dal S.I.C. del CRIF;
- condanna parte reclamata al pagamento in favore di parte reclamante delle spese di lite che si liquidano, per la prima fase, in euro 145,50 per spese vive ed euro 1.823,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forf. al 15% e, per il presente giudizio, in euro 174,00 per spese vive ed euro 1.823,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forf. al 15%, il tutto da versarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario sia per la prima che per la seconda fase di giudizio.

Così deciso in Foggia all'esito della camera di consiglio del 19.10.2018.

Il Giudice relatore

dott.ssa Francesca Perrone

Il Presidente

dott.ssa Maria Angela Marchesiello